CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI

a.s. 2025/2026

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." [art. 1 co. 1 del D.Lgs n. 62/2017].
La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli.

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

Sulla base di criteri annualmente deliberati dal Collegio Docenti, ciascun Consiglio di Classe, al termine dell'anno scolastico, dopo una approfondita analisi del grado di raggiungimento degli **obiettivi didattici** ed **educativi** prefissati per le classi e dell'acquisizione delle **competenze attese**, nella piena autonomia delle proprie prerogative, si esprime sulla:

- **PROMOZIONE** alla classe successiva;
- **NON PROMOZIONE** alla classe successiva;
- **"SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" (SS2),** con assegnazione di debiti formativi in conformità ai **criteri** fissati annualmente dal Collegio Docenti.

Scuola secondaria di primo grado

L'alunno è **PROMOSSO** anche se non ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline di studio *(Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe **puo' deliberare**, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 6 comma 2).*

CRITERI INDICATIVI PER STUDENTI SS1:

- non più di tre insufficienze (un 4 e due 5 oppure tre 5);
- BES: un 4 e tre 5, oppure quattro 5 (I casi andranno presentati nella relazione e nei verbali degli scrutini in modo chiaro e particolareggiato indicando quali strumenti sono stati utilizzati - dispensativi, compensativi);
- verifica dei livelli di partenza;
- verifica della partecipazione all'attività scolastica;
- impegno ed interesse mostrati per ogni singola disciplina e per la totalità delle materie;
- possibilità dello studente di frequentare proficuamente il successivo anno scolastico, salvo casi particolari e specifiche situazioni;
- motivazione a proseguire gli studi;
- non più di due insufficienze gravi.

I singoli Consigli di Classe, in considerazione della complessità della valutazione formativa, applicheranno tali criteri esercitando la piena autonomia ed esaminando i casi nella loro specificità.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Scuola secondaria di secondo grado

L'alunno è **PROMOSSO** se ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline di studio, compresa la "condotta";

L'alunno è **NON PROMOSSO** se, non avendo conseguito la sufficienza in più discipline, il Consiglio di Classe ritiene che, in conseguenza del numero elevato di tali insufficienze o/e per la gravità delle stesse, non sia in grado di proseguire nel percorso formativo successivo; l'alunno è comunque NON PROMOSSO se il voto in "condotta" è inferiore a sei.

Per l'alunno viene "**SOSPESO IL GIUDIZIO**" se, pur avendo conseguito la sufficienza nella maggior parte delle discipline, persistono insufficienze che il Consiglio di classe ritiene superabili prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. In tal caso vengono individuati i DEBITI FORMATIVI che l'alunno ha l'obbligo di recuperare con le modalità che la scuola ha definito.

Per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Di norma, non saranno assegnati più di due debiti.

CRITERI INDICATIVI PER STUDENTI SS2:

- non più di tre insufficienze (un 4 e due 5 oppure tre 5);
- verifica dei livelli di partenza;
- verifica della partecipazione all'attività scolastica;
- impegno ed interesse mostrati per ogni singola disciplina e per la totalità delle materie;
- possibilità dello studente di frequentare proficuamente il successivo anno scolastico, salvo casi particolari e specifiche situazioni;
- motivazione a proseguire gli studi;
- non più di due insufficienze gravi.

I singoli Consigli di Classe, in considerazione della complessità della valutazione formativa, applicheranno tali criteri esercitando la piena autonomia ed esaminando i casi nella loro specificità.

Si attribuisce sempre il punteggio minimo previsto dalla relativa banda di oscillazione, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle certificazioni attestanti crediti formativi (CFI o CFE), qualora ricorrano uno o entrambi i seguenti casi:
1) in caso di ammissione alla classe successiva (sessioni di giugno e agosto) o agli Esami di Stato (solo per discipline di indirizzo) con la sufficienza in una o più discipline per decisione del Consiglio di Classe (per voto di Consiglio);
2) in caso di voto di condotta inferiore a 9 (L. n. 150 del 1/10/2024, art. 1, comma d: Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi).

CRITERI PER ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO SS1

In base alla normativa vigente, in sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 («Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.»)

In particolare, il voto di ammissione sarà complessivamente attribuito come segue:

- 30% media biennio
- 40% media terzo anno
- 30 % interesse e partecipazione, impegno, progressione nell'apprendimento.

Qualora la media ponderata calcolata sia maggiore o uguale a 9/10 è possibile, a discrezione del consiglio di classe, attribuire un bonus pari a 0,5 da sommare alla media ponderata calcolata.

Il voto di ammissione si ottiene arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 la somma ottenuta.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

Si ribadisce, infine, che il voto di ammissione non è una media aritmetica. Come previsto dalla normativa, riguarda, in maniera complessiva, l'apprezzamento della qualità degli apprendimenti che l'alunno/a ha maturato nell'ultimo anno e nell'intero triennio.